

Piano intercomunale di protezione civile per l'ambito territoriale dell'UNIONE della ROMAGNA FAENTINA

RELAZIONE

Relazione

Con la presente relazione vengono illustrati gli elementi più significativi del piano.

L'esigenza di procedere ad una approvazione – come Unione – di un Piano intercomunale di Protezione civile, che va ad aggiornare e portare a riunione i Piani dei singoli comuni approvati in passato, nasce da due condizioni relativamente recenti:

- l'approvazione di nuove normative in materia di protezione civile (il Decreto Legislativo n. 1/2018, le Delibere di Giunta Regionale DGR 962 e 1439 del 2018)
- il conferimento in Unione delle funzioni Protezione civile e Lavori Pubblici.

La normativa nazionale (D.Lgs. 1/2018) non ha stravolto l'impostazione precedente (Legge 225 /1992), ha unicamente raccolto e chiarito alcuni aspetti; in Italia la "protezione civile" non è un "corpo" come possono essere ad esempio la Guardia di Finanza o i Carabinieri; in Italia si parla di "sistema di protezione civile" e si intende con questo quel coordinamento di tutte le forze in campo che affrontano le emergenze o le calamità.

La responsabilità di questo coordinamento è in capo alle "Autorità di protezione civile" che sono il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Prefetti, i Presidenti delle Regioni ed i sindaci.

Queste autorità si avvalgono delle "strutture" che sono chiamati a sovraintendere.

Uno dei contenuti dei Piani (ai vari livelli) è proprio come sono organizzate queste strutture e quali sono i loro compiti.

Il contenuto del Piano che è stato approvato segue lo schema che la Regione ha impostato (rif. DGR 1439 /2018) e quindi è suddiviso nei seguenti paragrafi.

INQUADRAMENTO GENERALE E SCENARI DI EVENTO

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

MODELLO DI INTERVENTO

INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE.

Visto il conferimento anche delle funzioni di protezione civile in Unione si è proceduto alla redazione di un unico piano, che è una delle possibilità ammesse dalla normativa.

Snodo fondamentale è il comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs.1/2018, che riportiamo integralmente:

4. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile **comunale o di ambito**, redatto secondo criteri e modalita' da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresi', meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonche' le modalita' di diffusione ai cittadini.

Altra indicazione della normativa è l'art. 1, comma 112, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale prevede che "qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza";

Il piano è quindi unico per l'intero ambito territoriale di Unione, ma è stato preceduto (come suggerito dalla direttive regionali - DGR 1439/2018) dalla individuazione - dalle giunte di ciascun comune - di due aspetti:

- le funzioni dei COC e dei COM (che sono le modalità con cui vengono organizzate le strutture di coordinamento)
- le aree di emergenza che sono i diversi punti del territorio a servizio della popolazione.

Altro aspetto regolato dal comma 4 sopra citato è la competenza per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, che può essere "disciplinato" dalla deliberazione di approvazione: il documento è stato suddiviso in un elaborato principale e diverse tabelle o elaborati collegati: ogni elaborato ha caratteristiche diverse; di conseguenza nella tabella 1_1_B (allegata alla delibera consiliare) questi sono citati ed è indicata la competenza ad approvare l'aggiornamento, compresa una indicazione di periodicità; ad esempio l'aggiornamento dell'elenco delle aree viene assegnato alle giunte comunali, mentre l'aggiornamento dei recapiti dei responsabili (da fare annualmente) è assegnato alla struttura amministrativa (al dirigente LLPP); una revisione generale del piano è assegnata ad una nuova deliberazione del consiglio URF.

In tabella si è ritenuto opportuno indicare anche se gli elaborati sono da considerare pubblici o riservati.

Il piano è destinato alla più ampia consultazione (fatti salvi appunto alcuni elaborati "riservati"); questo anche perchè la normativa ha sottolineato la necessità che il piano sia frutto della partecipazione sia dei cittadini sia delle associazioni.

Visto che per il piano è previsto un percorso partecipativo si è scelto di procedere con una approvazione con le informazioni a disposizione in tempi brevi, senza predisporre lunghe ricerche ed elaborazioni; il piano ha quindi una forma al momento snella; ulteriori dati ed informazioni lo arricchiranno (con il contributo di cittadini ed associazioni) nei prossimi aggiornamenti.

Altro aspetto significativo del piano è sempre legato al rapporto con i cittadini: la delibera di Giunta regionale DGR 962/2018 ha definito il sistema di avviso / di allerta; il piano definisce quindi quali modalità vengono scelte dai comuni (o meglio dall'Unione) per informare la popolazione.